

## Edizione di martedì 23 aprile 2019

### IVA

#### **Esterometro: gli ultimi controlli prima dell'invio**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### AGEVOLAZIONI

#### **Cedibile l'ecobonus per interventi su singole unità immobiliari**

di Lucia Recchioni

### IVA

#### **Novità sui servizi di trasporto e di spedizione di beni in importazione**

di Marco Peirolo

### IMU E TRIBUTI LOCALI

#### **Coadiuvanti esentati da Imu solo a partire dal 2019**

di Fabio Garrini

### CONTENZIOSO

#### **Il Comune può procedere alla notifica semplificata**

di Luigi Ferrajoli

## IVA

---

### ***Esterometro: gli ultimi controlli prima dell'invio***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

**Entro il 30 aprile** occorre inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere relative ai **primi tre mesi del 2019**, tenendo in considerazione la **data di emissione per le fatture emesse** e la **data di registrazione per le fatture di acquisto**.

A partire dalla trasmissione delle operazioni di aprile l'adempimento torna **a cadenza mensile**, con necessità di inviare la comunicazione **entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento** (operazioni di aprile, comunicate entro il 31 maggio e così via).

**L'ambito oggettivo** ricomprende **tutte le operazioni con controparti non residenti e non stabilite** nel territorio dello Stato, per le quali **non sia stata emessa fattura elettronica**.

Le informazioni richieste sono le seguenti:

- **dati identificativi del cedente/prestatore,**
- **dati identificativi del cessionario/committente,**
- **data del documento** comprovante l'operazione,
- **data di registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- **numero del documento,**
- **base imponibile,**
- **aliquota Iva applicata e l'imposta**, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **"Natura operazione"**.

Si propone un **riepilogo delle principali operazioni** che richiedono l'indicazione della natura operazione.

Natura	Riferimenti Iva
<b>operazione</b>	
<b>N1</b>	<a href="#">Articolo 15 D.P.R. 633/1972</a> (ad esempio, somme anticipate in nome e per conto, interessi di mora, risarcimento danni)
Operazioni	
fuori campo Iva	
<b>N2</b>	<a href="#">Articolo 1 D.P.R. 633/1972</a> (mancanza del presupposto soggettivo)
Operazioni	<a href="#">Articolo 2 D.P.R. 633/1972</a> (somme di denaro)

fuori campo Iva	<a href="#">Articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972</a> (territorialità Iva)
<b>N3</b>	<a href="#">Articolo 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972</a> (esportazioni dirette e indirette)
Operazioni non imponibili Iva	<a href="#">Articolo 9 D.P.R. 633/1972</a> (servizi internazionali)
	<a href="#">Articolo 41 D.L. 331/1993</a> (cessioni intracomunitarie di beni)
	<a href="#">Articolo 71 D.P.R. 633/1972</a> (cessioni verso San Marino e Città del Vaticano)
	<a href="#">Articolo 72 D.P.R. 633/1972</a> (cessioni verso organismi internazionali)
<b>N4</b>	<a href="#">Articolo 10 D.P.R. 633/1972</a> (ad esempio, interessi per dilazione pagamento)
Operazioni	
Esenti Iva	
<b>N5</b>	<a href="#">Articolo 36 D.L. 41/1995</a> (regime del margine)
	<a href="#">Articolo 74-ter D.P.R. 633/1972</a> (agenzie di viaggio)
<b>N6</b>	Operazioni soggette a inversione contabile in acquisto (ad esempio, acquisto di beni e servizi da Ue, servizi da extra-Ue).
<b>N7</b>	<a href="#">Articolo 7-sexies, lett. f), D.P.R. 633/1972</a> – Iva assolta in altro stato Ue (ad esempio, servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione)

Altro **dato obbligatorio** del tracciato xml è il **“Tipo documento”** nel rispetto della seguente tabella di raccordo.

<b>Tipo documento</b>	<b>Descrizione</b>
<b>TD01</b>	Fattura emessa o ricevuta
<b>TD04</b>	Nota di credito
<b>TD05</b>	Nota di debito
<b>TD10</b>	Fattura di acquisto intracomunitario di beni
<b>TD11</b>	Fattura di acquisto intracomunitario di servizi

La comunicazione **resta facoltativa** per le **“operazioni che hanno formato oggetto di formalità doganali”** come descritto nella relazione illustrativa alla L. 205/2017; pertanto, **le importazioni**, per le quali si registra la bolletta doganale sul registro Iva acquisti, **possono essere escluse dalla comunicazione** e, allo stesso modo, anche le esportazioni di beni, oggetto di formalità doganali, potrebbero non essere comunicate (sul punto continuiamo ad attendere una conferma ufficiale).

Nella comunicazione rientrano sicuramente tutte le **operazioni di acquisto intracomunitario sia di beni che di servizi**. Si evidenzia che l'inserimento delle relative fatture nei **modelli Intra** (con le semplificazioni previste dal provvedimento del 25 settembre 2017) resta un **adempimento**

**separato e indipendente** rispetto all'esterometro.

Le suddette operazioni hanno le seguenti peculiarità:

- vanno indicate esclusivamente nel **lato passivo delle fatture ricevute** (blocco DTR);
- richiedono l'esposizione del tipo documento **"TD10" per gli acquisti intra-Ue di beni e "TD11" per i servizi ricevuti da prestatore Ue**;
- non occorre riepilogare le fatture **registerate solo in contabilità** come, ad esempio, per i **servizi in deroga** (ad es. pernottamento o ristorante in Ue). In alternativa, **se il contribuente ha scelto di registrare tali operazioni nel registro Iva acquisti** come fuori campo Iva (nel nostro esempio, come fuori campo **articolo 7-quater**), **occorre compilare l'esterometro** riportando nel campo **Natura operazione**, il codice **"N2"**.

Spostandoci sul **lato attivo**, nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere occorre considerare tutte le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, **compresi i privati consumatori**. **L'esterometro può essere evitato se**, oltre ad inviare al cliente la fattura in formato "tradizionale", **viene effettuato l'invio al Sistema di Interscambio (Sdl) della fattura elettronica in formato xml**, indicando nel "codice destinatario" il codice "XXXXXXX".

Ricordiamo, infine, come gestire le operazioni attive **verso soggetti esteri con identificazione diretta o un rappresentante fiscale in Italia**.

Qualora l'operatore Iva residente (o stabilito) **decida di emettere la fattura elettronica** nei confronti dell'operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al Sdl il file della fattura inserendo il valore predefinito **"0000000"** nel campo **codice destinatario**, salvo che il cliente non comunichi uno **specifico indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario) **evitando**, anche in questo caso, **la trasmissione dell'esterometro**.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, in occasione di Telefisco 2019, che le **fatture estere elettroniche** emesse in formato xml saranno considerate **originali** da portare **in conservazione elettronica**.

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Cedibile l'ecobonus per interventi su singole unità immobiliari***

di Lucia Recchioni

Con il [provvedimento prot. n. 100372/2019 del 18.04.2019](#) sono state dettate le **modalità di cessione del credito** derivante dalla detrazione spettante per gli **interventi di riqualificazione energetica** effettuati sulle **singole unità immobiliari**; con riferimento alle spese sostenute **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021** per gli **interventi di riqualificazione energetica** realizzati sulle **parti comuni** di edifici, invece, il **provvedimento** in esame ha **esteso** le disposizioni del [provvedimento prot. n. 165110 del 28.08.2017](#) anche agli interventi effettuati dopo il **1° gennaio 2018**.

Giova a tal proposito ricordare che la **Legge di bilancio 2018** ha modificato l'[articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013](#) estendendo la possibilità di **cedere** il credito corrispondente alle **detrazioni** previste per gli **interventi di riqualificazione energetica** non solo agli interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali**, ma anche a quelli effettuati sulle **singole unità immobiliari**.

Ai fini della **cessione dell'ecobonus** per interventi su singole unità immobiliari occorre distinguere **due fattispecie**:

- i **soggetti c.d. “incapienti”** possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019** per interventi di riqualificazione energetica, in favore dei **fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero di **altri soggetti privati diversi dai fornitori**, sempreché **collegati al rapporto** che ha dato origine alla detrazione, con la **facoltà di successiva cessione del credito**;
- tutti **gli altri soggetti beneficiari** della detrazione, diversi dai soggetti c.d. “incapienti”, **possono ugualmente cedere la detrazione** per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019** in favore dei **fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero di **altri soggetti privati** (con la facoltà di successiva cessione del credito), ma, **a differenza dei soggetti di cui al punto 1), non possono cedere il credito agli istituti di credito e gli intermediari finanziari**.

I soggetti che intendono cedere il credito devono trasmettere telematicamente **apposita comunicazione**, entro il **28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**, dichiarando la sussistenza dei **presupposti** per la cessione del credito.

In alternativa alla **trasmissione telematica**, il provvedimento prevede la possibilità di **inviare la comunicazione**:

- per il tramite degli **uffici dell'Agenzia delle entrate** (utilizzando il **modulo previsto**),
- a **mezzo pec**, inviando il **modulo** sottoscritto con **firma digitale** oppure con **firma autografa**; in quest'ultimo caso, tuttavia, il modulo deve essere **inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario**.

Con specifico riferimento ai dati relativi ai **crediti ceduti** per le spese sostenute dal **1° gennaio al 31 dicembre 2018** per interventi su **singole unità immobiliari** la comunicazione in esame deve essere trasmessa, con le richiamate modalità, **dal 7 maggio al 12 luglio 2019**.

Si ricorda che **il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito**.

A **seguito** della **comunicazione** inviata, l'Agenzia delle entrate provvederà a rendere visibile nel **“Cassetto fiscale”** del **cessionario** il **credito d'imposta** che gli è stato attribuito; il **cessionario** dovrà pertanto **accettare il credito**, sempre utilizzando le apposite funzionalità presenti nell'area riservata.

L'**avvenuta accettazione sarà comunicata**, con le medesime funzionalità presenti nell'area riservata, al **cedente**.

A **seguito dell'accettazione** il credito potrà quindi essere **utilizzato in compensazione**, in **dieci quote annuali**, a decorrere dal **20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa**: a tal fine sarà sempre necessaria la **presentazione del modello F24** tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il **codice tributo** che sarà reso disponibile con una **successiva risoluzione** dell'Agenzia delle entrate.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

# **Novità sui servizi di trasporto e di spedizione di beni in importazione**

di Marco Peirolo

Le condizioni di **non imponibilità Iva dei servizi di spedizione e di trasporto di beni in importazione**, previste dall'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#), sono state oggetto di un **duplice intervento normativo**, volto ad adeguare la disciplina interna a quella unionale.

Con la **Legge europea 2018**, approvata in via definitiva dal Senato il 16 aprile 2019, sono stati modificati i [n. 2\), 4\)](#) e [4-bis](#)) dell'[articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), riferiti, rispettivamente, ai **servizi di trasporto**, ai **servizi di spedizione** e ai **servizi accessori alle spedizioni**.

La novità è che tali prestazioni, **se relative a beni in importazione**, beneficiano del trattamento di **non imponibilità**, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile dell'Iva all'importazione, **anziché essere assoggettato ad imposta in dogana**.

In tal modo, **si archivia la procedura di infrazione n. 2018/4000**, con la quale la Commissione europea ha evidenziato la diffidenza delle disposizioni nazionali e della prassi amministrativa (si veda la [circolare 9 aprile 1981, n. 12/370205](#)) rispetto agli [articoli 86, par. 1, lett. b\)](#), e [144 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), alla luce anche della sentenza *Federal Express Europe* ([causa C-273/16 del 4 ottobre 2017](#)).

Quest'ultima previsione, in particolare, nello stabilire che “*gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b)*”, rende palese che la **detassazione dei servizi di trasporto e di spedizione**, nonché di quelli **accessori alle spedizioni** – ove riguardanti beni in importazione – non può essere subordinata alla condizione precedentemente richiesta dalla normativa italiana, laddove il richiamato [articolo 86, par. 1, lett. b\)](#), dispone che “*devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, (...) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione (...)*”.

A seguito delle modifiche operate dall'**articolo 11 della Legge europea 2018**, la **non imponibilità** si applica, a norma:

- del n. 2), per “*i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi*

- nella base imponibile** ai sensi del primo comma dell'articolo 69";
- del n. 4), per "i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'articolo 69 (...)" ;
  - del n. 4-bis), per "i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta".

La modifica del n. 4-bis) dell'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) si pone come **completamento di quella operata dalla L. 115/2015 (Legge europea 2014)**, finalizzata – a suo tempo – ad ottenere l'archiviazione della **procedura di infrazione n. 2012/2088**.

Dopo tale intervento normativo, la **non imponibilità**, per i **servizi accessori alle spedizioni**, era limitata "alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta".

La condizione di non imponibilità risultava, pertanto, allineata alle disposizioni unionali di riferimento, in precedenza richiamate, ma – come desumibile dalla successiva **procedura di infrazione n. 2018/4000** – la **limitazione della detassazione alle importazioni di beni di modico valore e alle piccole spedizioni** si poneva ancora **in contrasto con gli articoli 86, par. 1, lett. b), e 144 Direttiva 2006/112/CE**.

La **Legge europea 2018**, nell'**eliminare il riferimento alle piccole spedizioni** e a quelle di **valore trascurabile**, supera quindi il rilievo della Commissione.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni coincide con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma le novità in esame hanno **effetto retroattivo per gli operatori**, ove interessati ad avvalersene. Essi, infatti, **possono validamente applicare le norme unionali** sopra richiamate, che, essendo incondizionate e sufficientemente dettagliate e precise, hanno **efficacia diretta nell'ordinamento nazionale**, sicché – in caso di controversia – possono essere invocate in giudizio contro lo Stato che non le ha recepite in modo corretto.

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### ***Coadiuvanti esentati da Imu solo a partire dal 2019***

di Fabio Garrini

La **Legge di bilancio**, tramite un blocco di disposizioni poste in favore del **comparto agricolo**, interviene anche a dirimere una questione riguardante l'applicazione delle **agevolazioni Imu sui terreni edificabili** posseduti da lap e coltivatori diretti, quando il possesso del terreno sia allocato in capo al **coadiuvante** dell'impresa agricola.

Si trattava di una previsione a cui deve essere data **efficacia dal 2019, implicitamente negando l'applicazione dell'agevolazione ai precedenti periodi d'imposta**.

#### **La finzione di non edificabilità**

Nella definizione di **area fabbricabile** contenuta nella [\*\*lett. b\) dell'articolo 2 D.Lgs. 504/1992\*\*](#), è previsto che *“Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.”*

Si tratta della cosiddetta **“finzione di non edificabilità”** delle aree: l'area è **urbanisticamente edificabile** (nel senso che non vi è alcuna compressione dei diritti edificatori previsti su tale terreno), ma ai fini del prelievo comunale **il terreno si considera agricolo**, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito (rammentando che i **terreni posseduti da tali soggetti**, se direttamente condotti, **dal 2016 sono del tutto esenti**).

Al fine di garantire il rispetto della *ratio* della norma, per accedere a tale rilevante **beneficio** è necessario che il **possessore** a norma dell'[\*\*articolo 3 D.Lgs. 504/1992\*\*](#), quindi il **soggetto passivo** e perciò colui che è tenuto al **versamento dell'imposta**, risulti essere lo stesso **coltivatore diretto**.

È inoltre necessario che il fondo sia **coltivato**, ossia su di questo devono essere esercitate **attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura o allevamento**, da parte del **possessore**.

Queste due condizioni poste come limite alla possibilità del coltivatore diretto ad usufruire dell'agevolazione accordatagli, ha come evidente finalità quella di garantire che tale agevolazione vada effettivamente a favore di quanti svolgono l'attività e **solo in relazione a quei fondi sui quali l'attività viene effettivamente esercitata**.

## Il coadiuvante

Il Mef, con la [nota datata 23 maggio 2016](#) (prot. 20535/2016) interviene sul tema del **possesso da parte del coadiuvante dell'impresa agricola**, in qualità di soggetto che presta continuativamente la propria opera nell'impresa.

Il Dipartimento Fiscale osserva come il coadiuvante sia iscritto come **coltivatore diretto** nel nucleo del capo azienda, negli appositi elenchi previdenziali, così come previsto dall'[articolo 11 L. 9/1963](#); secondo il Mef occorreva affermare che il **coadiuvante fosse il soggetto che effettua la coltivazione del fondo**.

Contro questa posizione si era schierata l'**Anci Emilia Romagna con la nota del 30.5.2016**, affermando che il **coadiuvante agricolo non poteva accedere alle agevolazioni Imu** perché, molto banalmente, non è un coltivatore diretto, visto che **il coltivatore diretto è il titolare dell'impresa agricola**.

Sul punto consta una **consolidata interpretazione restrittiva della Cassazione che nega l'agevolazione a soggetti diversi dal coltivatore diretto**.

Nell'[ordinanza n. 3531/2018](#) si afferma infatti come il **contribuente proprietario dei terreni** oggetto di contestazione, *“pur essendo iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, aveva cessato l'attività agricola nel 2002 e non aveva fornito alcuna prova circa la conduzione diretta dei terreni oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, non assumendo rilievo, ai fini del beneficio, la mera qualifica di collaboratore dell'attività del figlio.”*

Posizione peraltro rinvenibile in altra **pronuncia riguardante un caso del tutto analogo**, dove il contribuente proprietario del terreno non era titolare della partita Iva, ma **coadiuvante dell'impresa**.

La Cassazione con ben 3 interventi ([ordinanze n. 11979/2017](#), n. [12422/2017](#) e n. [12423/2017](#)), discostandosi in maniera decisa dalla posizione del Mef, aveva affermato come risulta del tutto *“irrilevante, ai fini che ci occupano, la mera qualifica (diversa da quella di socio ovvero di comproprietario) di coadiuvante nell'impresa di quest'ultimo.”*

Nel [comma 705 della Legge di bilancio 2019](#) si afferma che: *“I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.”*

Si tratta di una previsione di portata generale che pare potersi applicare anche al caso di specie; pertanto, **quando il terreno sia di proprietà**, ad esempio, **del padre coadiuvante** e venga **coltivato dall'impresa del figlio** (impresa della quale il padre è appunto coadiuvante) **l'agevolazione diviene applicabile anche a tali terreni**.

Sarà **necessario capire** cosa di debba intendere per **“partecipino attivamente”** e come sarà possibile dimostrare il rispetto di tale **requisito**.

La **Legge di bilancio**, comunque, **nulla dispone sotto il profilo della decorrenza**; non pare quindi possibile affermarne la natura interpretativa, con la conseguenza che la **finzione di non edificabilità risulterebbe applicabile a favore dei coadiuvanti solo a decorrere dal 2019**, posto che la Legge di bilancio esplica effetti dal **1° gennaio 2019**.

Peraltro, questa sarebbe una implicita conferma dell'**impossibilità di applicare l'esenzione Imu sino al 2018**: se il legislatore è intervenuto sul tema **ampliando la portata del beneficio ai coadiuvanti**, significa che in precedenza **questi non avevano alcun diritto ad ottenere il beneficio oggi attribuito**.

Seminario di specializzazione  
**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### ***Il Comune può procedere alla notifica semplificata***

di Luigi Ferrajoli

**La notificazione degli atti tributari** è eseguita dagli **ufficiali della riscossione** o da altri soggetti abilitati dal concessionario **nelle forme previste dalla legge** ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai **messi comunali** o dagli **agenti della polizia municipale**.

La notifica può essere eseguita anche mediante **invio di raccomandata con avviso di ricevimento**; in tale caso, l'atto è notificato in plico chiuso e **la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento** sottoscritto da una delle persone previste dall'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973](#) o dal **portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda**. Questa seconda notifica **viene definita diretta**.

In particolare, nel caso di notifica **di avvisi di accertamento aventi ad oggetto tributi locali**, l'[articolo 1, comma 161, L. 296/2006](#) prevede espressamente che *“gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”*.

Nel caso di notifica **con raccomandata “ordinaria”** la normativa di riferimento non prevede l'**invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito**, ma si limita a precisare che il soggetto riceve un **“avviso di giacenza”**.

Tale principio è stato ribadito dall'[ordinanza n. 6857](#) emessa dalla Corte di Cassazione, **Sezione Tributaria, in data 8 marzo 2019**.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto **ricorso avverso la cartella di pagamento**, che veniva accolto dalla **CTP competente**, per difetto di **notifica del prodromico avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili**, provvedimento che veniva confermato dalla **Commissione Tributaria Regionale della Campania**.

La **CTR** aveva argomentato la propria decisione evidenziando che la prova dell'avvenuta

notifica eseguita **a mezzo raccomandata ordinaria** non poteva essere desunta dai documenti prodotti dal Comune (il frontespizio dell'avviso di accertamento, l'avviso di ricevimento della raccomandata ed un'attestazione di Poste Italiane spa) in quanto incompleti.

Infatti, la **CTR aveva ritenuto indispensabile per la regolarità della notifica**: a) **“la completezza dell'avviso di ricevimento”**; b) **l'invio della raccomandata informativa**, necessario ai sensi dell'[articolo 7 L. 890/1982](#).

Avverso tale decisione l'Ente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando la **validità della documentazione prodotta** a fondamento della correttezza della notifica e la **mancanza di necessità di invio della raccomandata informativa** per rendere efficacia la notifica.

Innanzitutto il giudice di legittimità ha precisato che la **notifica** oggetto di causa è stata eseguita dal Comune **“direttamente, a mezzo posta, con raccomandata ordinaria”**.

Ciò posto, la **Corte di Cassazione**, richiamando la propria **precedente pronuncia n. 17598/2010**, ha stabilito **la legittimità della notifica**.

In particolare, la Corte ha evidenziato che: **“nel caso di notifica effettuata direttamente dall'Ufficio il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari, bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario”**.

Non solo. In caso di **notifica ordinaria**, la prova dell'esistenza della notifica può essere data anche da **un'attestazione dell'ufficio postale** da cui risultino le modalità e la data della notifica medesima, **essendo tale attestazione equivalente all'avviso, ex articolo 8 D.P.R. 655/1982**.

Nel caso di specie, **il perfezionamento della notifica** si evinceva **dall'attestazione rilasciata dall'ufficio postale**; per tali ragioni **la Corte ha accolto il ricorso** del Comune e ha **cassato la sentenza impugnata**.

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

Scopri le sedi in programmazione >